



COMUNE DI CONTROGUERRA

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 19 del Reg.

del 27-07-2026

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **luglio** alle ore **21:15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra

Alla **Prima** convocazione in sessione pubblica e **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti/Assenti
1.	Carletta Franco	Presente
2.	Scarpantonio Mauro Giovanni	Presente
3.	Iozzi Ivano	Presente
4.	Lelii Guido	Presente
5.	Nardini Giuseppe	Presente
6.	Macci Cristina	Presente
7.	Di Filippo Marco	Presente
8.	Mariani Cinzia	Presente
9.	Di Pietro Annunziata	Presente
10.	Di Bonaventura Fabrizio	Presente
11.	Di Natale Matteo	Presente

Assegnati n.11	Fra gli assenti sono giustificati:	Presenti n. 11
In carica n. 11		Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Ing. Franco Carletta** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale **Cristiano Quaglia**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.07.2025 avente ad oggetto "Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (art. 170, comma 1, D.lgs. 267/2000). Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2027/2028;
- la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 19/12/2025;
- il decreto del Sindaco prot. n. 4526 del 30.06.2026, emanato ai sensi dell'art. 50, comma 10, e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, di attribuzione alla scrivente D'Antonio Federica della responsabilità dell'Area 2 – Settore 2: Programmazione, Bilancio, Tributi, Personale;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 18, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l'anno 2026 pari a euro 445.309,00;
- la propria deliberazione n. 3 del 29.04.2022 con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Controguerra e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato dall'Ente territorialmente competente Agir Abruzzo, espone un costo complessivo per il 2026 di euro € 446.418,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari € 319.021,00 a e parte fissa pari a € 127.397,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 445.309,00, di cui parte fissa € 127.087,00 e parte variabile € 318.222,00;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la

disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad € **445.309,00**, sono così ripartiti:

COSTI VARIABILI: € 318.222,00;

+ COSTI FISSI: € 127.087,00;

(importo al netto delle DETRAZIONI (comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025) – € 799,00 per la parte variabile e – € 310,00 per la parte fissa);

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTO l'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale con scadenza il **30 Giugno** ed il **31 Dicembre** di ogni anno oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti: favorevoli unanimi;

DELIBERA

richiamate le premesse,

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO;
- 2) di quantificare in € 445.309,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;
- 3) di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera A), come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare l'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- 5) di autorizzare il Responsabile dell'Area n. 2 di provvedere ai consequenziali adempimenti;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 7) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 8) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Franco Carletta

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra all'Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno 05-08-2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 20-08-2026, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- ☐ La presente delibera è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all'originale

Controguerra li _____

Il Segretario Comunale

Cristiano Quaglia